

IMPOSTE SUL REDDITO

Dividendi e plusvalenze: sale la percentuale di imponibilità

di Alessandro Bonuzzi

Con il [decreto 26 maggio 2017](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 di ieri, sono state **rideterminate** le percentuali di concorso al **reddito complessivo** dei **dividendi** e delle **plusvalenze** di cui agli [articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3](#), del Tuir. La quota di **rilevanza** passa dal 49,72 al **58,14%**:

- per gli **utili** da partecipazioni qualificate o percepiti da imprese Irpef prodotti da soggetti Ires a partire **dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016**. Quindi dal 2017 in caso di società partecipate solari;
- per le **plusvalenze** (e minusvalenze) da cessione di partecipazioni qualificate o *pex* realizzate **a decorrere dal 1° gennaio 2018**.

Relativamente ai **dividendi**, l'incremento era purtroppo inevitabile poiché ancorato direttamente alla riduzione dell'**aliquota Ires** al 24%.

È noto che gli utili derivanti da partecipazioni qualificate in società (ed enti) Ires percepiti da soggetti persone fisiche residenti, ai sensi dell'[articolo 47 del Tuir](#), concorrono **alla formazione del reddito complessivo solo per una parte del loro intero ammontare**. Per effetto delle modifiche apportate dal decreto in commento, la **concorrenza** degli utili al reddito risulta ora **stratificata** nel modo seguente:

- nel limite del **40%** con riferimento ai dividendi relativi a **utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007** (quindi fino al 2007 in caso di società partecipata Ires solare);
- nel limite del **49,72%** con riferimento ai dividendi relativi a **utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016** (quindi dal 2008 al 2016 in caso di società partecipata Ires solare);
- nel limite del **58,14%** con riferimento ai dividendi relativi a **utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016** (quindi dal 2017 in caso di società partecipata Ires solare).

Peraltro, occorre precisare che, **a favore del contribuente**, esiste una presunzione dettata dal **D.M. 2 aprile 2008** in forza della quale i **dividendi distribuiti** si presumono **prioritariamente formati con utili prodotti dalla società partecipata fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007**, rilevando nella misura del 40%.

Diversamente, quando, le riserve di utili sono destinate alla copertura di perdite, si considerano prioritariamente utilizzate quelle formate a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 che, in caso di distribuzione, avrebbero scontato in capo al socio la percentuale maggiorata del 49,72% ([circolare AdE 8/E/2009](#)).

Ebbene, il **nuovo decreto** interviene anche su questa disciplina prevedendo che "A partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016".

Ne deriva che la presunzione a favore del socio si modifica nel senso che i **dividendi distribuiti** debbono considerarsi **formati**:

- dapprima, con utili prodotti dalla società partecipata fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, rilevando nella misura del 40%,
- poi, con utili prodotti dalla società partecipata fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, rilevando nella misura del 49,72%, e
- solo in via residuale, con utili prodotti dalla società partecipata dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, rilevando nella nuova misura del 58,14%.

Al fine dar conto al Fisco della corretta applicazione di tale stratificazione, si prevede che l'ammontare complessivo delle **riserve** formate con utili prodotti dalla società partecipata nel corso del periodo compreso dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, nonché i relativi decrementi conseguenti a delibere di distribuzione, deve essere indicato nel «*Prospetto del capitale e delle riserve*» del **quadro RS** del modello Redditi della società di capitali.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >